



**TRIBUNALE DI ALESSANDRIA**

**- Sezione Lavoro -**

Il Giudice,

provvedendo sulla domanda cautelare ex art. 700 c.p.c. contenuta nel ricorso di merito;  
letti gli atti e sciogliendo la riserva;

*rileva:*

1. – \_\_\_\_\_, titolare dal 1.6.2004 di pensione INPS cat. VO come ex lavoratore dipendente \_\_\_\_\_ in Bulgaria come risulta dalle certificazioni di residenza, dalla iscrizione all'AIRE, dalla residenza fiscale in Bulgaria, dall'iscrizione al SSN bulgaro e dalla variazione di indirizzo dell'abitazione in Bulgaria.

Dopo avere ottenuto per diversi anni la detassazione della pensione dall'INPS, in quanto fiscalmente ed anagraficamente residente in Bulgaria, sulla base della Convenzione tra la Repubblica italiana e la Repubblica popolare di Bulgaria conclusa il 21.09.1988, ratificata e resa esecutiva in Italia con l. 389/90, l'Ente di previdenza, con comunicazione del 3.04.2023 sulla scorta della risposta ad interpello fornita dall'Agenzia Entrate – Direzione di Pescara, informava, dapprima, che per la detassazione non era sufficiente la residenza o il domicilio in Bulgaria, ma occorreva la cittadinanza bulgara, quindi, procedeva alla ricostruzione della pensione dell' \_\_\_\_\_ a decorrere dal rateo di giugno 2023 e al contestuale recupero delle imposte relative alle mensilità precedenti, a partire da gennaio 2023. Il nuovo calcolo effettuato dall'INPS con lettera 28.4.2023 prevedeva un conguaglio fiscale di € \_\_\_\_\_, trattenute sulle rate di pensione a scadere e la ritenuta mensile IRPEF di \_\_\_\_\_, con conseguente riduzione della pensione del ricorrente ad € \_\_\_\_\_ (originari € \_\_\_\_\_ mensili, ridotti ad € \_\_\_\_\_ per cessione del quinto, pari ad € \_\_\_\_\_ mensili, e per quota pignorata con pignoramento presso terzi, pari ad € \_\_\_\_\_ mensili).

Avendo acceso un mutuo per la ristrutturazione di una casa in Bulgaria, il ricorrente lamenta che tale imposizione fiscale, avvenuta *ex post* sovvertendo un'interpretazione consolidata da anni della Convenzione tra Italia e Bulgaria, riducendo le somme per lui disponibili, gli avrebbe cagionato una situazione di indigenza, con impossibilità di far fronte ai debiti nel frattempo contratti in vigore della vecchia interpretazione delle norme internazionali, ed un conseguente pericolo di grave ed irreparabile pregiudizio tutelabile ex art. 700 c.p.c. con una pronuncia cautelare che sospenda la ritenuta ed ordini la restituzione delle trattenute fin qui operate, a partire da giugno 2023, dall'INPS; con la contestuale domanda di merito ha chiesto di annullare la riliquidazione della pensione con l'applicazione delle imposte italiane e la restituzione delle somme già trattenute e di quelle che verranno trattenute in corso di giudizio.

1.2 – Si è difesa l'INPS sostenendo la correttezza del proprio operato, avendo agito come sostituto d'imposta sulla base del parere reso dall'Agenzia delle Entrate, relativo all'interpretazione dell'art. 16 della Convenzione del 1988 tra Italia e Bulgaria.

2. – Sebbene si controverta dell'applicazione dell'IRPEF su un reddito da pensione, operata da parte dell'INPS in qualità di sostituto d'imposta, la relativa domanda appartiene alla giurisdizione del g.o. e non del giudice tributario, mancando, infatti, un atto impositivo in forza del quale la trattenuta a titolo d'imposta è stata applicata dall'Ente di previdenza.

Sul punto, la Cass., Sez. Unite, 19/12/2009, n. 26.820 ha infatti affermato che *“Spetta al giudice ordinario la giurisdizione a conoscere della controversia tra sostituto d'imposta e sostituto avente ad oggetto la contestazione della legittimità della ritenuta alla fonte, operata dal secondo all'atto del pagamento del proprio debito, ogni qual volta manchi "un atto qualificato", rientrante nella tipologia di cui all'art. 19 del d.lgs. n. 546 del 1992, riconducibile all'autorità fiscale, poiché soltanto in tal caso la controversia ha ad oggetto direttamente il rapporto tributario”*.

3. – La domanda cautelare appare, anzitutto, provvista di *fumus*.

L'art. 1, co. 2, della Convenzione Italia-Bulgaria del 1988 dispone:

*“Ai sensi della presente Convenzione, l'espressione «residente di uno Stato contraente» designa:*

*a) per quanto riguarda la Repubblica italiana, qualsiasi persona che, in virtù della legislazione italiana, è assoggettata ad imposta in Italia a motivo del suo domicilio, della sua residenza, della sede della sua direzione o di ogni altro criterio di natura analoga.*

*b) per quanto riguarda la Repubblica popolare di Bulgaria, qualsiasi persona fisica che possiede la nazionalità bulgara nonché qualsiasi persona giuridica che ha la propria sede in Bulgaria o che è ivi registrata (...).*

La locuzione “ogni altro criterio di natura analoga”, menzionato per gli italiani alla lett. a) dell’art. 1, co. 2, va evidentemente letta con riguardo alla nozione di “residenza” che si vuole in questo modo definire, di talchè tale locuzione non può essere intesa come riferita ad ogni criterio fissato dalla legislazione interna di ciascuno Stato contraente per stabilire la territorialità della imposta, bensì come riferita solo a quei criteri che facciano direttamente riferimento alla dimora della persona fisica (od alla sede della persona giuridica) ed al centro dei suoi interessi.

L’art. 16 della Convenzione prevede, a sua volta:

*“Fatte salve le disposizioni del paragrafo 2 dell’articolo 17, le pensioni e le altre remunerazioni analoghe, pagate ad un residente di uno Stato contraente in relazione ad un cessato impiego, sono imponibili soltanto in questo Stato”.*

Pertanto, le pensioni pagate da uno dei due Stati contraenti sono tassabili nel solo Stato di residenza, a condizione che il contribuente sia residente in quello Stato secondo l’art. 1, co. 2, della Convenzione; e dunque, se si tratta di un italiano, sia una “*persona che, in virtù della legislazione italiana, è assoggettata ad imposta in Italia a motivo del suo domicilio, della sua residenza, della sede della sua direzione o di ogni altro criterio di natura analoga*” – intendendo tale ultima locuzione nel senso sopra precisato.

L’art. 2, co. 2, TUIR prevede che “*Ai fini delle imposte sui redditi si considerano residenti le persone che per la maggior parte del periodo di imposta sono iscritte nelle anagrafi della popolazione residente o hanno nel territorio dello Stato il domicilio o la residenza ai sensi del codice civile*”. I requisiti per il riconoscimento della residenza fiscale sono alternativi.

Applicando tali parametri al caso in esame, ne viene che il ricorrente non può essere ritenuto residente fiscalmente in Italia (ossia, secondo il linguaggio della Convenzione Italia-Bulgaria del 1988, “*assoggettato ad imposta in Italia a motivo del suo domicilio, della sua residenza, della sede della sua direzione o di ogni altro criterio di natura analoga*”), dal

momento che: (a) per la maggior parte del periodo di imposta è iscritto all'AIRE, (b) ha il suo domicilio (inteso come centro principale dei propri affari e interessi, art. 43, 1° co., c.c.) e (c) la sua residenza (intesa come dimora abituale, art. 43, 2° co., c.c.) fuori del territorio dello Stato italiano.

Il riferimento che fa l'Agenzia delle Entrate, nel parere qui invocato (il testo è riportato in memoria difensiva dell'INPS), all'art. 23, co. 2, lett. a), TUIR, a mente del quale le pensioni e gli assegni assimilati si considerano prodotti nel territorio dello Stato, se corrisposti dallo Stato, da soggetti residenti nel territorio dello Stato o da stabili organizzazioni nel territorio stesso di soggetti non residenti, non appare pertinente.

L'art. 169 TUIR sancisce infatti la prevalenza sulle disposizioni del medesimo T.U. delle convenzioni internazionali concluse per evitare la doppia imposizione (ossia per evitare che lo stesso reddito sia tassato due volte, in Italia e all'estero: è il caso della Convenzione Italia-Bulgaria del 21.09.1988), se più favorevoli al contribuente. Nel caso in esame, quelle cui si deve aver riguardo sono unicamente le previsioni della citata Convenzione, più favorevoli al titolare di pensione: si dovrà perciò fare riferimento all'art. 2 TUIR ma solo in quanto indirettamente richiamato, per la nozione di "*residente in uno Stato contraente*", dall'art. 1, co. 2, della Convenzione, e per il resto all'art. 16 dello stesso trattato, che prescrive che le pensioni da chiunque pagate ad una persona residente in uno dei due Stati siano soggette ad imposizione nel solo Stato di residenza.

Non c'entra nulla l'art. 23 TUIR, che non trova applicazione nel caso di specie essendo prevalente, secondo il criterio dell'art. 169 del medesimo TU, la norma internazionale pattizia.

4. – Con riguardo al profilo del *periculum*, il permanere dell'imposizione fiscale nei termini quantificati dall'INPS per tutto il tempo occorrente a far valere in via ordinaria il diritto qui azionato, porta a ridurre ancor di più gli importi della pensione concretamente disponibili al ricorrente per il sostentamento suo e della sua famiglia, considerato che parte di quella pensione risulta già ceduta o sottoposta a misure esecutive, e considerata la necessità, in parallelo, per lo stesso ricorrente di far fronte ai debiti per la ristrutturazione della sua casa, contratti un'un'epoca in cui l'interpretazione della Convenzione Italia-Bulgaria del 1988 era nel senso di escludere l'imposizione fiscale secondo le leggi dello Stato Italiano.

Sussiste, pertanto, un profilo di grave ed irreparabile pregiudizio che può giustificare una misura cautelare anticipatoria ai sensi dell'art. 700 c.p.c., anche per quel che riguarda le ritenute nel frattempo già operate dall'Istituto di previdenza, attesa l'identica destinazione di tali somme al sostentamento del pensionato e del suo nucleo familiare.

5. – Spese al definitivo, trattandosi di cautelare in corso di causa.

P.Q.M.

Accoglie la domanda cautelare e, per l'effetto, ordina all'INPS di sospendere la ritenuta a titolo di tassazione IRPEF sulla pensione del ricorrente e di restituirgli le somme fin qui trattenutegli sui ratei di pensione.

Conferma il rinvio alla prima udienza dell'11.06.2024, ore 10.40.

Si comunichi.

Alessandria, 21/11/2023

Il Giudice

Dott.